

Conversione in Legge n. 35 del 4 aprile 2012 del Decreto Legge 5/2012 (Decreto Semplificazioni) pubblicata sulla G.U. n. 82/2012

Vi segnaliamo gli articoli della Legge che modificano modalità e procedure connesse all'espletamento del servizio istituzionale universitario:

ART. 8

- Le domande, ed i relativi allegati, per la **partecipazione a selezioni e concorsi** per l'assunzione nelle P.A. centrali, banditi a decorrere dal 30 giugno 2012, dovranno essere inviate esclusivamente per via telematica;
- Viene sostituito il comma 3 dell'art. 38 del D.Lgs 165/2011; fa riferimento all'equivalenza dei titoli di studio e di servizio, ai fini concorsuali, posseduti dagli altri cittadini comunitari;
- Anche i ricercatori universitari possono fare parte delle Commissioni Esaminatrici degli esami di stato per gli avvocati.

ART. 15

Contiene misure di semplificazione per la concessione delle misure cautelative in **gravidanza** (astensione anticipata dal lavoro).

ART. 30

Contiene misure di semplificazione delle disposizioni burocratiche in materia di **ricerca internazionale e di ricerca industriale**.

ART. 31

Semplifica le procedure di **verifica relativa alla ricerca di base** che saranno effettuate solo ex post (anziché ex ante) ai risultati dei progetti finanziati. Viene confermata la destinazione del 10% del Fondo **FIRST** ai ricercatori Under 40 in base a procedure che saranno definite dal MIUR.

ART. 31 Bis

Viene istituita la **Scuola Sperimentale di dottorato internazionale** "Gran Sasso Science Institute (GSSI)"; la Scuola sarà attivata nel 2013/14 dall'Istituto di Fisica Nucleare, e dovrà rilanciare lo sviluppo post terremoto dell'Abruzzo.

ART. 32

Vara ulteriori misure in tema di **semplificazioni nella materia della Ricerca**, per i

progetti ad esclusiva ricaduta nazionale valutati positivamente ma non finanziati dalla UE; il MIUR provvederà a fissare criteri selettivi, funzionamento delle Commissioni valutative, coordinamento con gestione fondo ministeriale finalizzato alla ricerca scientifica.

ART. 33

Prevede il **collocamento in aspettativa senza assegni per i ricercatori** degli enti pubblici e delle Università che, in seguito all'attribuzione di borse di studio (o altre forme similari di sovvenzione) comunitarie o internazionali, svolgeranno la relativa attività di ricerca presso l'Ente di appartenenza.

ART. 48

Arriverà un portale unico (in italiano ed inglese) per favorire le **iscrizioni on line alle Università** fornendo ogni dato utile per la effettuazione delle scelte nel campo degli studi accademici. I controlli su certificati vari avverrà, a cura dell'Ateneo, attraverso l'anagrafe nazionale degli studenti. Dall'a.a. 2013/2014 la verbalizzazione e registrazione degli esami (profitto, laurea) saranno eseguite esclusivamente con modalità informatiche.

ART. 49

E' un corposo articolato contenente misure di semplificazione e funzionamento in materia di Università, tramite una serie di modifiche legislative apportate alla **Legge 240/2010** (riforma Gelmini) che riguardano, in modo prevalente, l'**attività didattica**.

ART. 54

Le Università possono stipulare bandi per la selezione di "**tecnologi a tempo determinato**" per il supporto tecnico ed amministrativo alle attività di ricerca, secondo quanto stabiliscono i regolamenti d'Ateneo in tema di compiti professionali.

ART. 55

La possibilità di svolgere **attività didattica e di ricerca presso Ateneo, diverso da quello di appartenenza**, viene estesa anche all'attività di ricerca presso gli enti pubblici istituzionali.